

perchè nella nuova legge con quest'articolo si mettono dei vincoli, che non ci erano nella legge originale. Se mettiamo la necessità di 80 rappresentanti è lo stesso che prorogare l'Assemblea attuale. Io proporrei di mettere al più 60.

*Il rappresentante B. Benvenuti:* Si dice che adesso si mettono dei nuovi vincoli, ma conviene considerare le diverse circostanze. Allorquando si è pubblicata la legge 24 dicembre 1848, si è calcolato, come si calcola anche presentemente, solo il dovere che ha il popolo di concorrere a formare la propria rappresentanza.

Ora vi sono delle difficoltà, dalle quali nasce il timore che non tutti possano concorrere a questa nomina; e quindi vi è la necessità di mettere qualche riparo, affinchè la rappresentanza non diventi veramente illusoria. Del resto il numero di 80 lo abbiamo calcolato in questa cifra per non prevenire le deliberazioni della nuova Assemblea, nè intaccare, dirò così, la legge attuale da noi confermata.

L'Assemblea sederà purchè ci sia un numero legale per votare, ed il numero deve essere la metà più uno dei rappresentanti, quindi bisogna che sieno in 65. Ma abbiamo contemplato che possono insorgere tali emergenze, per cui non tutti i rappresentanti eletti possano intervenire nelle sedute; e per evitare questo abbiamo determinato il numero di 80, il qual numero si potrebbe restringere, ma non conviene restringerlo al di sotto di 65, perchè vi sarebbe pericolo, e s'intaccerebbe la prima legge. Sarebbe da portarsi la questione tutt' al più dai 70 agli 80.

*Il rappresentante Pincherle:* Ebbene, proporrei 70.

*Il rappresentante Avesani:* Allora avrete deliberazioni fatte da 30 rappresentanti, e questa è la ragione per cui la Commissione s'indusse a stabilire questo numero di 80.

*Il rappresentante Santello:* Mi pare che, se adesso l'Assemblea è legale quando ci sono 65 individui, secondo quello che disse il rappresentante Avesani, con 30 voti saranno legali egualmente le deliberazioni della nuova Assemblea.

*Il rappresentante Avesani:* Non è questa la questione, perchè adesso, per essere in numero legale, dobbiamo essere in 65; allora invece si voterà legalmente quando vi sarà la presenza di 30, ch'è la metà dei 60 eletti.

*Il rappresentante Varè:* Finchè non è mutata la legge che vige, e che noi abbiamo confermata col nostro decreto 17 luglio, non si può deliberare in questa sala se non ci sono 65 rappresentanti. L'Assemblea è composta di 128 rappresentanti, e si considera composta di 128 anche quando ce ne manca qualcheduno per qualche accidente.

Ad esempio, per le note vicende del collegio elettorale militare, non si potè mai finora sostituire un rappresentante defunto da molti mesi; con tutto ciò noi ci siamo considerati 128 rappresentanti.

Quando non ci sono 65 rappresentanti (e questo è detto letteralmente nel decreto 24 dicembre 1848, legge che non fu da noi modificata), non si può prendere alcuna deliberazione legale.

Noi abbiamo voluto nel nostro progetto di legge provvedere perchè